

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RAPPORTO DI
CONCESSIONE DELL'ESERCIZIO IN RETE FISICA DEI
GIOCHI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1-BIS, DEL
DECRETO LEGGE 25 SETTEMBRE 2008, N. 149 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 19 NOVEMBRE 2008, N.
184 COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 2, COMMI 49 E 50
DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2008, N. 203**

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, **AAMS**, C.F. 00930050588, con sede in Roma, via della Luce, 34/a bis nella persona di, responsabile

E

La società....., C.F., con sede in....., nella persona di, in qualità di.....

CONCORDANO CHE

salva diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nel presente atto, assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni, che forma parte integrante, sostanziale e vincolante della presente **convenzione**;

PREMESSO CHE

- con bando pubblicato nella G.U.U.E. è stata indetta la **procedura di selezione** aperta per individuare i soggetti cui affidare la **concessione**;
- in dataè stata conclusa la **procedura di selezione** con la pubblicazione nella G.U.R.I. dell'elenco dei soggetti aggiudicatari tra i quali compare la predetta società;
- **AAMS** ha constatato la regolarità e la completezza della documentazione presentata dal **concessionario** ed ha accertato la regolarità e la congruità delle garanzie presentate dal **concessionario** stesso;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

CAPO I

Premesse – Oggetto – Durata della concessione

Articolo 1

Valenza delle premesse e degli altri documenti - Atti aggiuntivi

1. Le premesse, il **bando di gara**, il **capitolato d'oneri**, il **capitolato tecnico**, nonché il nomenclatore unico delle definizioni costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante della **convenzione**.
2. Eventuali modifiche od integrazioni della **convenzione** sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle **parti**, costituisce elemento integrante della **convenzione** stessa.

Articolo 2

Oggetto della concessione

1. La **concessione** ha per oggetto l'esercizio congiunto di **giochi pubblici**, attraverso l'**attivazione della rete di negozi di gioco** e la relativa conduzione.
2. I **giochi pubblici** di cui al comma 1 sono:
 - a) **scommesse ippiche a totalizzatore**;
 - b) **scommesse ippiche a quota fissa**;
 - c) **concorsi pronostici sportivi**;
 - d) concorso pronostico su base ippica denominato V7, di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
 - e) scommesse ippiche di cui all'articolo 1 comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. **AAMS**, a suo insindacabile giudizio, e senza alcun indennizzo per il **concessionario**, può interrompere la commercializzazione di uno o più **giochi pubblici** di cui al comma 2, in ragione dei relativi volumi di raccolta.

Articolo 3

Durata della concessione

1. La **concessione** ha efficacia a partire dalla data della sua sottoscrizione sino al 30 giugno 2016.

CAPO II

Obblighi e responsabilità del concessionario

Articolo 4

Obblighi generali del concessionario

1. Il **concessionario** è tenuto all'esercizio dei giochi affidati in concessione, attenendosi alle prescrizioni indicate nella **convenzione** e nel **capitolato d'oneri** e garantendo i livelli di servizio previsti dal **capitolato tecnico**, nel rispetto dell'articolo 93 del T.U.L.P.S..
2. Il **concessionario** è tenuto a:
 - a) assicurare la gestione tecnologica della **rete di negozi di gioco** e lo scambio delle informazioni con il **sistema di elaborazione**;
 - b) assicurare la gestione commerciale della **rete di negozi di gioco**;
 - c) porre in essere attività di informazione ai giocatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del **gioco sicuro**, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione di **AAMS**;
 - d) comunicare ad **AAMS** per il preventivo assenso, 30 giorni prima dell'inizio, le iniziative e le campagne pubblicitarie e promozionali di livello nazionale e locale, organizzate dal **concessionario** stesso;
 - e) rispettare le disposizioni stabilite da **AAMS** nell'utilizzo del logo istituzionale e del logo "**gioco sicuro**".
3. Il **concessionario** garantisce, per tutta la durata della **concessione**:
 - a) la piena conformità delle **dotazioni tecnologiche** ai requisiti previsti dal **capitolato tecnico**, nonché dagli **adeguamenti tecnologici**;
 - b) il funzionamento, l'efficienza e la qualità delle **dotazioni tecnologiche**, secondo le prescrizioni ed i livelli di servizio previsti nel **capitolato tecnico**;
 - c) la completa, efficiente e tempestiva manutenzione delle **dotazioni tecnologiche**, impegnandosi a correggere tutte le criticità emergenti nonché a rimuovere i malfunzionamenti, di qualsiasi tipo, che si dovessero verificare durante il funzionamento, sia negli impianti sia nelle apparecchiature.

4. Il legale rappresentante dell'impresa concessionaria o dell'impresa componente di una società consortile o di un consorzio, assegnatari della **concessione**, è tenuto a rinnovare annualmente, entro il 31 gennaio, a partire dal 2010, la dichiarazione di insussistenza nei suoi confronti e nei confronti degli altri componenti dell'organo d'amministrazione delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, nonché a rispettare per tutta la durata della **concessione** i requisiti previsti dal **capitolato d'oneri** e dalla normativa vigente. Analoga dichiarazione deve essere resa, ferma restando la sussistenza dei predetti requisiti, in caso di modifica degli amministratori e dei legali rappresentanti, entro un mese dalla loro nomina.

Articolo 5

Responsabilità economica del concessionario

1. Il **concessionario** è tenuto a versare le somme dovute in applicazione della presente **convenzione** e dei provvedimenti normativi che disciplinano i **giochi pubblici**, secondo le modalità ed i tempi ivi previsti.
2. Il **concessionario** dichiara espressamente di avere completa conoscenza dell'attuale situazione e delle potenzialità del mercato dei **giochi pubblici**. Pertanto, nessuna contestazione o richiesta in proposito, anche in termini di mancata informativa, potrà essere avanzata.
3. Il **concessionario** si assume integralmente gli oneri derivanti dalla gestione delle quote delle scommesse a quota fissa e da ogni genere di contestazione con i giocatori, che possa comunque derivare dall'esercizio dei **giochi pubblici**, non imputabile alle informazioni trasmesse dal **totalizzatore nazionale**.
4. Sono a carico del **concessionario** tutte le spese ed oneri, anche fiscali, inerenti o connessi alle attività oggetto di **concessione**.

Articolo 6

Responsabilità finanziaria del concessionario

1. Il **concessionario** è tenuto ad osservare le modalità di gestione dei flussi finanziari definite dai provvedimenti normativi ed amministrativi che disciplinano ciascuno dei **giochi pubblici** oggetto della **concessione**. Con riferimento alle **scommesse ippiche a totalizzatore** ed alle **scommesse ippiche a quota fissa** di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), il **concessionario** è tenuto a versare:

- a) i **saldi quindicinali** entro il 20 di ogni mese per le scommesse accettate e convalidate fino al giorno 15 del mese stesso ed entro il giorno 5 del mese successivo per le scommesse accettate e convalidate tra il giorno 16 e la fine del mese precedente; in caso di ritardo, il **concessionario** è tenuto al pagamento della penale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), nonché degli interessi nella misura del saggio di interesse legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza al giorno dell'effettivo versamento;
 - b) l'imposta unica sulle scommesse di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità ed i tempi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.
2. Il **concessionario** è direttamente responsabile e provvede al corretto e tempestivo pagamento delle vincite e dei rimborsi, direttamente o per il tramite dei propri **negozi di gioco**, rispondendone personalmente e patrimonialmente, ogni eccezione rimossa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
 3. Il **concessionario** è tenuto al pagamento delle vincite, secondo quanto previsto dalle norme in vigore, relative a giocate accettate, senza poter in alcun modo opporre, nei confronti del giocatore alcuna eccezione in merito al mancato rispetto – da parte dei **negozi di gioco** – di direttive limitative all'accettazione di gioco precedentemente impartite dal medesimo **concessionario**.
 4. Il **concessionario** è tenuto a consentire al giocatore la tempestiva riscossione degli importi spettanti, nei termini stabiliti dai regolamenti dei **giochi pubblici**.

Articolo 7

Responsabilità esclusiva del concessionario

1. Il **concessionario** assume in proprio ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente l'esecuzione, la realizzazione e la gestione delle attività oggetto della **concessione**.
2. Il **concessionario** si impegna a tenere indenne e a sollevare **AAMS** da ogni eventuale responsabilità verso terzi, relativa o comunque connessa alle attività relative all'esercizio della **concessione**.

Articolo 8

Modifiche della titolarità della concessione

1. È vietata la cessione in forma diretta o indiretta della titolarità della concessione e dei diritti sui negozi di gioco.

2. È vietata la cessione parziale di quote di partecipazione di società titolari di **concessione** ad altro **concessionario** ovvero a soggetti che possiedono quote di partecipazione del capitale di altre società titolari di **concessione** (cosiddette “partecipazioni incrociate”).
3. Il **concessionario** si impegna a comunicare ad **AAMS** la trasformazione della forma giuridica ed ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il due per cento rispetto a quella comunicata all’atto della stipula della **concessione**, con la dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
4. In caso di rinuncia, decadenza o revoca delle concessioni, l’affidamento delle stesse potrà avvenire soltanto a seguito di procedure selettive indette da **AAMS**.

Articolo 9

Trattamento del personale dipendente

1. Il **concessionario** è tenuto all’osservanza di tutte le norme vigenti nel periodo di validità della **concessione**, anche per quanto riguarda il personale da lui dipendente, con specifico riferimento alla normativa in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.
2. Il **concessionario** si impegna, altresì, alla integrale osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il **concessionario** si impegna espressamente a tenere indenne **AAMS**, facendosene esclusivo carico, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui alla normativa richiamata nel presente articolo.
4. Il **concessionario** si impegna, assumendo a suo carico gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro, compresi quelli integrativi.
5. Il **concessionario** si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della **concessione** e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.
6. Il **concessionario** si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Articolo 10

Brevetti e diritti d'autore

1. Il **concessionario** è tenuto a sollevare **AAMS** da tutte le responsabilità ed i danni pretesi da qualsiasi interessato, nel caso in cui il **concessionario** usi dispositivi e soluzioni tecniche, di cui altri abbiano già ottenuto la privativa, assentiti da **AAMS** senza essere a conoscenza delle relative notizie taciute dal **concessionario**.

Articolo 11

Adempimenti relativi alla raccolta dei giochi

1. Il **concessionario** è tenuto a:
 - a) osservare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina in materia dei singoli **giochi pubblici** oggetto della **concessione**;
 - b) osservare le disposizioni vigenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, tutte le norme di legge, nonché tutte le disposizioni vigenti di ogni altra autorità in materia, presenti o future.
2. Al **concessionario** è fatto divieto di accettare la raccolta di **giochi pubblici** in locali diversi dai **negozi di gioco**, fatta salva la possibilità per **AAMS** di autorizzare il **concessionario** in occasione di manifestazioni di particolare rilievo e limitatamente allo svolgimento delle stesse, all'apertura di luoghi di vendita temporanei per la raccolta e l'accettazione di **giochi pubblici**; **AAMS** con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio di detta autorizzazione.
3. Il **concessionario**, relativamente alle attività connesse alla raccolta dei **giochi pubblici**, è tenuto ad adottare tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia e si impegna a garantire la continuità e la regolarità della raccolta dei giochi stessi.
4. Il **concessionario** è, altresì, tenuto a:
 - a) assicurare ai **negozi di gioco** il costante aggiornamento professionale, concernente le disposizioni normative ed i regolamenti dei **giochi pubblici**, le attività di commercializzazione degli stessi, nonché l'interpretazione degli eventuali messaggi trasmessi dal **totalizzatore nazionale** e la gestione ed utilizzo delle **apparecchiature tecnologiche**, incluse le procedure di gestione delle eventuali anomalie di funzionamento della **rete telematica** e dei **terminali di gioco**;
 - b) fornire regolarmente ai **negozi di gioco** i materiali di supporto necessari per la raccolta dei **giochi pubblici**, nonché i materiali di comunicazione al giocatore e di comunicazione, istituzionale e di prodotto, dei **giochi pubblici**.

5. Il **concessionario** è tenuto a garantire la continuità del servizio presso il **negozio di gioco**. L'interruzione del servizio, non dipendente da cause di forza maggiore o da giustificato motivo, per un periodo di tempo superiore a trenta giorni, anche non continuativi nell'anno solare, determina la decadenza dal **diritto** nonché l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 18. Nel caso in cui detta sospensione non autorizzata avvenga per più di dieci giorni in un anno anche non consecutivi, **AAMS** ha facoltà di adottare provvedimenti di decadenza dalla **concessione**.

Articolo 12

Adempimenti relativi alla rete di negozi di gioco

1. L'**attivazione della rete di negozi di gioco** è subordinata alla realizzazione, da parte del **concessionario**, della configurazione di rete, in conformità con quanto previsto dal **capitolato tecnico**, alla redazione della **relazione tecnica** ed all'esito positivo della verifica tecnico-funzionale ai sensi del successivo articolo 16.
2. Il **concessionario** deve avvalersi di un **fornitore del servizio di connettività**, che rispetti i requisiti previsti nel **capitolato tecnico**.
3. Il **concessionario** è tenuto a completare le attivazioni dei **negozi di gioco** acquisiti, entro 6 (sei) mesi dalla data di stipula della **convenzione**.
4. Il mancato esercizio dei **diritti** per l'attivazione del **negozio di gioco**, entro il termine di cui al comma 3, ne determina la decadenza.
5. Il **concessionario**, relativamente alla conduzione della **rete di negozi di gioco**, oltre ad osservare le prescrizioni previste nella **convenzione**, nel **capitolato d'oneri**, nel **capitolato tecnico** si impegna espressamente a:
 - a) garantire la continuità dell'esercizio della **concessione**, relativamente alla regolare raccolta dei **giochi pubblici** tramite la **rete di negozi di gioco**;
 - b) assicurare il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa vigente da parte dei **negozi di gioco**;
 - c) subordinare l'attivazione di ciascun **negozio di gioco** all'esito positivo della verifica amministrativa di cui al successivo articolo 17, effettuata da **AAMS**;
 - d) attivare la connessione dei **negozi di gioco** alla **rete telematica**, in conformità con quanto previsto dal **capitolato tecnico**;
 - e) comunicare ad **AAMS**, secondo le modalità indicate nel **capitolato tecnico**, le informazioni relative ai **negozi di gioco** di cui è titolare, i casi di cambio di ubicazione del **negozio di gioco**. Il cambiamento di ubicazione è subordinato all'esito positivo della verifica amministrativa di cui al successivo articolo 17;
 - f) comunicare ad **AAMS**, all'atto della stipula della **convenzione** entro la data della verifica tecnico-funzionale di cui all'articolo 16, i dati identificativi del **fornitore del servizio di connettività** di cui intende avvalersi;

- g) controllare la correttezza dell'attività esercitata dai **negozi di gioco**, verificando l'esistenza di eventuali comportamenti illegali od irregolari;
- h) segnalare ad **AAMS** i comportamenti illegali ed irregolari, le anomalie rilevate, nonché i provvedimenti intrapresi, anche ai fini della valutazione circa l'eventuale irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 18;
- i) osservare gli adempimenti conseguenti all'attivazione e conduzione delle attività connesse all'esercizio della **concessione**, ponendo in essere gli **adeguamenti tecnologici** necessari.

CAPO III

Regolamentazione del rapporto concessorio

Articolo 13

Garanzie

1. Il **concessionario** è tenuto a prestare la garanzia di cui ai commi seguenti, in forma di cauzione, in numerario od in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione rilasciata da banche o istituti di credito; detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'art. 1957 del codice civile.
2. La garanzia è valida per tutti gli eventuali effetti sorti in costanza di rapporto concessorio, emersi anche successivamente alla scadenza della **concessione**, fino ad un anno successivo a partire dalla data di scadenza della **concessione** stessa. Il **concessionario** ha facoltà di prestare la suddetta garanzia, purché nelle forme previste al comma 1, per un periodo pari a tre anni, con validità di un ulteriore anno rispetto a ciascun triennio e con il conseguente obbligo di rinnovarla entro i sei mesi precedenti la fine di ciascuno dei primi due trienni, con nuove garanzie aventi validità e condizioni analoghe. Costituisce oggetto della garanzia la corretta esecuzione delle attività affidate in **concessione**, il tempestivo ed esatto versamento dell'imposta, del canone di concessione e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia di **giochi pubblici**, nonché l'assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori da parte del **concessionario**.

3. A partire dal 2010 l'importo della garanzia, di cui all'allegato 1, è adeguato con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base sia del numero di **diritti** posseduti dal **concessionario** al 31 dicembre di ciascun anno sia del **movimento netto** conseguito dal **concessionario** nell'anno solare precedente, applicando per l'adeguamento i criteri riportati in allegato 1. **AAMS** può altresì richiedere l'adeguamento della garanzia qualora il **movimento netto** di un mese, rapportato all'anno, risulti superiore al **movimento netto** registrato nei dodici mesi precedenti; l'adeguamento è determinato in ragione del **movimento netto** su base annua così calcolato ed applicando i criteri riportati in allegato 1; esso è effettuato entro trenta giorni dalla data della richiesta. Il mancato adeguamento dell'importo della garanzia nei termini suddetti, è causa di decadenza dalla **concessione**.
4. La garanzia di cui al comma 2, deve espressamente prevedere che *“in caso di provvedimento di decadenza dalla **concessione**, la garanzia, previa comunicazione al **concessionario** ed all'istituto di credito, è incamerata da **AAMS**”*.
5. In caso di parziale incameramento della garanzia di cui al comma 2, per effetto di quanto disposto dalla **convenzione**, il **concessionario** è tenuto a reintegrarla, entro il termine di quindici giorni, decorrente dal momento in cui **AAMS** ne fa richiesta. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto la **concessione** è soggetta a provvedimento di decadenza da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine predetto.
6. In caso di trasformazione della forma giuridica della società o consorzio ai sensi dell'articolo 8 nel periodo di vigenza della **concessione**, il nuovo **concessionario** è tenuto a presentare nuovamente la garanzia di cui ai commi 2, 3 e 4.
7. In caso di mancata presentazione della suddetta garanzia entro il termine di venti giorni decorrente dalla data dell'avvenuta trasformazione della forma giuridica societaria, la **concessione** è soggetta a provvedimento di decadenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine.

Articolo 14

Canone di concessione

1. Il **concessionario**, a partire dal 2010, è tenuto a versare ad **AAMS**, secondo le modalità previste dal DPR 8 marzo 2002, n. 66, rispettivamente entro il 16 gennaio ed entro il 16 luglio di ogni anno, il canone di concessione semestrale relativo al semestre in corso.
2. Il canone di concessione del primo semestre di ogni anno, a partire dal 2010, è pari a euro 3.000 (tremila/00) per ciascun **diritto** di apertura del **negozio di gioco**.
3. Il canone di concessione del secondo semestre di ogni anno, a partire dal 2010, è pari allo 0,35 percento del **movimento netto** dei giochi raccolti nel primo semestre.

4. Il canone per l'anno 2009 è pari ad euro 3.000 (tremila/00) per ciascun **diritto** relativo ai **negozi di gioco**. Gli importi sono da versare entro il 16 luglio 2009 ovvero entro 10 giorni dalla stipula della **convenzione** per stipule successive alla predetta data.
5. Qualora la somma dei canoni semestrali, di cui ai commi 2 e 3, ovvero il canone per il 2009, di cui al comma 4, sia superiore all'uno per cento del **movimento netto**, conseguito nell'anno di riferimento, è consentita al **concessionario** la compensazione delle maggiori somme versate, detraendole dal canone relativo al primo semestre dell'anno successivo.

Articolo 15

Aggio del concessionario

1. Al **concessionario** spetta:-
 - a) relativamente alle **scommesse ippiche a totalizzatore**, un compenso risultante dall'applicazione delle seguenti aliquote sulle quote di prelievo sull'introito lordo annuo delle scommesse sulle corse dei cavalli, determinate ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del DPR 8 aprile 1998, n. 169:
 - i. 42,50 per cento fino a € 4.131.655,19 di introito lordo;
 - ii. 34,20 per cento da € 4.131.655,20 a € 8.263.310,38 di introito lordo;
 - iii. 30,40 per cento oltre € 8.263.310,38 di introito lordo;
 - b) relativamente alle **scommesse ippiche a quota fissa**, su ciascuna scommessa viene applicata la percentuale di prelievo lordo, stabilita sulla base della tipologia di scommessa effettuata dal giocatore. Sul prelievo lordo così determinato, detratte l'imposta unica, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, viene applicata la percentuale di prelievo per l'UNIRE di cui al decreto interministeriale 15 febbraio 1999. L'importo residuale, al netto delle vincite, costituisce il compenso del **concessionario**;
 - c) relativamente ai **concorsi pronostici sportivi**, un compenso pari al 3,45 per cento del **movimento netto**;
 - d) relativamente al concorso pronostico su base ippica denominato V7, di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), un compenso pari al 3,45 per cento del **movimento netto**;
 - e) relativamente alle scommesse ippiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), un compenso, rispettivamente pari al 3,45 per cento del **movimento netto**, per le formule di scommessa denominate accoppiata, tris, quartè e quintè nazionale nonché accoppiata e tris internazionale, ed all'1 per cento per la formula di scommessa denominata vincente sia nazionale che internazionale.

2. Per l'esecuzione delle attività oggetto di **concessione**, nel periodo di gestione obbligatoria di cui all'articolo 20, al **concessionario** revocato o decaduto è riconosciuto un compenso pari all'80% (ottantapercento) di quello previsto al comma 1.
3. I compensi riconosciuti al **concessionario**, così come determinati nel presente articolo sulla base della disciplina vigente, sono suscettibili di variazioni e/o rideterminazioni nel caso di nuovi provvedimenti legislativi e/o amministrativi in materia.

Articolo 16

Verifica tecnico-funzionale

1. La verifica tecnico-funzionale della **rete telematica** del **concessionario**, propedeutica all'**attivazione della rete di negozi di gioco** è effettuata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle relative domande presentate dal **concessionario**, da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione nella G.U.R.I. dell'elenco dei **concessionari**. Il procedimento di verifica è effettuato sulla base dell'apposita **relazione tecnica** e della comunicazione ad **AAMS** dell'**avviamento della rete telematica**.
2. La data della verifica tecnico-funzionale è comunicata da **AAMS** al **concessionario** con almeno cinque giorni di anticipo. La verifica tecnico-funzionale si conclude con la redazione di un apposito verbale di verifica e, in caso di riscontrate difformità, **AAMS** definisce, previo contraddittorio con il **concessionario**, gli interventi che quest'ultimo è tenuto ad attuare per superare tali difformità, nonché la data della successiva e definitiva verifica tecnico-funzionale.
3. Per le domande di verifica tecnico-funzionale presentate negli ultimi dieci giorni del periodo di cui al comma 1, **AAMS** sulla base del numero delle richieste predispone un apposito piano di esecuzione.
4. **AAMS** può effettuare ulteriori verifiche tecnico-funzionali della **rete telematica**, nel caso di **adeguamenti tecnologici** e di **manutenzioni straordinarie**.
5. Su provvedimento di **AAMS**, possono essere adottate procedure semplificate di esecuzione della verifica tecnico-funzionale.

Articolo 17
Verifica amministrativa

1. **AAMS** procede, tramite accesso, alla verifica amministrativa del **negozio di gioco**, al cui esito favorevole è subordinata l'attivazione del negozio stesso.
2. **AAMS**, a seguito dell'avvenuto **avviamento della rete telematica** e successivamente alla comunicazione di disponibilità alla verifica amministrativa da parte del **concessionario**, rende nota la data della verifica amministrativa, a ciascun **negozio di gioco** ed al **concessionario**, con almeno cinque giorni di anticipo. Il procedimento sottopone a verifica:
 - a) il possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - b) la sussistenza dei requisiti minimi specifici previsti dal **capitolato tecnico**.
3. La verifica amministrativa si conclude con la redazione di un apposito verbale di verifica. In caso di riscontrate difformità, rispetto ai requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, superabili mediante opportune azioni, da porre in essere entro venti giorni dalla contestazione, **AAMS** definisce la data della successiva e definitiva verifica amministrativa.
4. Su provvedimento di **AAMS**, possono essere adottate procedure semplificate di esecuzione della verifica amministrativa.

Articolo 18
Penali e sanzioni

1. Fermi restando i casi di revoca, di decadenza e di sospensione previsti dalla **convenzione**, **AAMS**, dopo la formale contestazione al **concessionario**, applica le penali previste dal presente articolo. Le penali, che non esonerano il **concessionario** da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi, sono applicate in relazione alla gravità e durata della violazione ed alla reiterazione della stessa.
2. Nel caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla **concessione** sono previste le seguenti penali:
 - a) per il mancato rispetto dei livelli di servizio dettagliati nel **capitolato tecnico** è applicata una penale, per ciascuna inosservanza riscontrata. L'importo delle relative penali è riportato nell'allegato 2;
 - b) per il ritardato versamento del canone di concessione di cui all'articolo 14, dei **saldi quindicinali** di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), nonché, ove previsto, delle vincite prescritte e dei rimborsi prescritti, è applicata una penale dall'1 al 10 per cento dell'importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto. L'importo complessivo della penale è ridotto del 30 per cento

- se il **concessionario** provvede al versamento dell'importo dovuto e della penale stessa entro quindici giorni dalla formale contestazione di **AAMS**;
- c) per il ritardato versamento degli ulteriori importi dovuti ad **AAMS**, sulla base dei provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, è applicata una penale dall'1 al 5 per cento degli importi stessi per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno;
 - d) per il documentato ritardato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori è applicata una penale fino al 75 per cento della raccolta giornaliera media dei sette giorni antecedenti la data in cui **AAMS** ha notizia del fatto;
 - e) per la sospensione non autorizzata delle attività oggetto di **concessione**, relativamente alla raccolta di **giochi pubblici** tramite la **rete di negozi di gioco**, è applicata una penale, per ogni giorno di sospensione, da un quarto all'intero importo dell'imposta media giornaliera da calcolarsi sui dodici mesi precedenti. In mancanza di pregressa gestione è applicabile una penale da euro 100,00 ad euro 500,00 per ogni giorno di sospensione. In caso di sospensione riguardante soltanto alcuni giochi o alcuni negozi la penale è calcolata in relazione agli importi relativi ai singoli giochi o negozi;
 - f) per le violazioni alle clausole della **convenzione** per le quali non sia prevista una specifica penale, il **concessionario** è tenuto a pagare una sanzione da euro 100,00 ad euro 2000,00.
3. Le penali di cui al comma 2, lettera a), saranno determinate ed applicate a partire dal 1° gennaio 2010.
 4. Il **concessionario** è tenuto a versare le penali definite ai precedenti commi con le modalità indicate nel provvedimento di contestazione di cui al comma 1.
 5. In caso di ritardato versamento di qualsiasi somma, a qualunque titolo dovuta ad **AAMS** a norma della presente **convenzione**, saranno applicati, oltre alle penali di cui al comma 2, gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza a quello dell'effettivo versamento.
 6. Resta ferma l'applicabilità, in caso di ritardato od omesso versamento degli importi dovuti a titolo di imposta unica, delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504 del 1998.

Articolo 19

Vigilanza, controlli ed ispezioni

1. Durante il periodo di efficacia della **concessione**, **AAMS** esercita i poteri di vigilanza, di controllo e di ispezione sul **concessionario**, con specifico riferimento all'esecuzione di tutte le attività oggetto della **concessione**.

2. **AAMS**, anche attraverso propri incaricati, può procedere unilateralmente a controlli ed ispezioni, anche con accessi senza preavviso, presso le sedi del **concessionario** e, per quanto concerne le **dotazioni tecnologiche** utilizzate, anche presso le sedi dei fornitori terzi. Il **concessionario** si impegna a convenire con il terzo fornitore la possibilità di detto accesso. Il **concessionario** è tenuto a mettere a disposizione tutte le informazioni ed i documenti richiesti da **AAMS**, nonché le apparecchiature e gli strumenti occorrenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli di servizio. In caso di ispezioni ed accessi, il **concessionario** è tenuto a prestare incondizionata assistenza agli incaricati di **AAMS**.
3. Tutti gli oneri e le spese connessi alle operazioni di accesso, ispezione, verifica e controllo, con l'esclusione delle spese di trasferta, sono a carico del **concessionario**.
4. Il **concessionario** è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla eliminazione dei malfunzionamenti che siano stati riscontrati da **AAMS**, entro i termini indicati da **AAMS** stessa all'atto del riscontro ed, in ogni caso, in un periodo non superiore a trenta giorni.

CAPO IV

Revoca, decadenza e sospensione della concessione

Articolo 20

Revoca e decadenza

1. **AAMS** può revocare la **concessione**, nel rispetto dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
2. **AAMS** procede alla decadenza dalla **concessione**, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella **convenzione**, anche:
 - a) quando, nei confronti del **concessionario**, del legale rappresentante o degli amministratori del **concessionario**, siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con **AAMS**;
 - b) nel caso in cui il **concessionario** non abbia superato il procedimento di verifica tecnico-funzionale, di cui all'articolo 16;
 - c) nel caso di inottemperanza rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 della **convenzione**;
 - d) nel caso di violazioni gravi ovvero reiterate delle norme vigenti che disciplinano i **giochi pubblici**;

- e) nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla **convenzione** e dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, nonché dalle disposizioni previste in materia di **giochi pubblici** per un periodo superiore ai 15 giorni;
 - f) nel caso di inadempienza grave, consistente nel mancato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori, ovvero nel caso in cui il **concessionario** abbia ritardato almeno tre volte, nei confronti dei giocatori, i predetti pagamenti di vincite e rimborsi;
 - g) nel caso in cui si effettui la raccolta delle giocate in locali differenti da quelli presso i quali sono ubicati i **negozi di gioco**, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 2;
 - h) nei casi di violazione accertata dagli organi competenti della normativa in materia di repressione delle scommesse e del gioco anomalo, illecito e clandestino, nonché per frode in competizione sportiva;
 - i) nel caso di impedimento, formale o sostanziale, al corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di **AAMS**;
 - l) nel caso di violazione degli obblighi e dei doveri, anche di comunicazione, di cui alla presente **convenzione**;
 - m) nel caso di violazione di quanto disposto nell'articolo 4 comma 4;
 - n) in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci o incomplete in ordine alla sussistenza delle controversie legali previste dall'articolo 1-bis, comma 3 del decreto legge n. 149 del 2008 convertito dalla legge n. 184 del 2008.
3. **AAMS**, inoltre, procede alla decadenza dalla **concessione**, previa immediata sospensione cautelativa della sua efficacia, qualora il **concessionario** commercializzi, in proprio od attraverso società in qualsiasi modo ad esso collegate, sul territorio italiano od anche attraverso siti telematici situati al di fuori dai confini nazionali, giochi assimilabili ai **giochi pubblici**, ovvero ad altri giochi gestiti da **AAMS**, ovvero giochi vietati dall'ordinamento italiano.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, per le ipotesi di revoca ivi contemplata, nessun indennizzo spetta al **concessionario** negli altri casi di anticipata cessazione della **concessione**.

5. **AAMS**, ove intenda revocare la **concessione** ai sensi del comma 1, dà avviso di avvio del procedimento al **concessionario** ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni scritte del **concessionario**. **AAMS**, ove ricorra una causa di decadenza, ai sensi del comma 2 del presente articolo, o di altri articoli della presente **convenzione**, contesta gli addebiti al **concessionario** con le modalità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni scritte del **concessionario**. All'esito del procedimento, **AAMS** adotta il provvedimento motivato di revoca o di decadenza, che deve anche stabilire:
 - a) le modalità e la durata della gestione obbligatoria al fine di assicurare la continuità del gioco e il trasferimento delle attività oggetto della **concessione** ad altro **concessionario** o a soggetti terzi scelti da **AAMS**;
 - b) le penali da applicare al **concessionario** in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui alla precedente lettera a).
6. In caso di provvedimento di decadenza dalla **concessione**, la garanzia di cui all'articolo 13 è incamerata da **AAMS**.
7. In caso di revoca o decadenza dalla **concessione**, l'atto di convenzione accessivo è automaticamente caducato.

Articolo 21

Sospensione della concessione

1. Nei casi di particolare gravità, ovvero quando se ne ravvisi l'opportunità ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela dei diritti e degli interessi di **AAMS** e dei giocatori, può essere disposta, con provvedimento motivato di **AAMS**, la sospensione della raccolta fino alla chiusura del procedimento amministrativo ed alla emissione della decisione definitiva.
2. La sospensione ha effetto dalla data di comunicazione della stessa al **concessionario**. Il **concessionario** non può richiedere rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell'ipotesi in cui alcuna sanzione gli venga applicata.
3. Il termine della sospensione è indicato espressamente nel provvedimento che la dispone e può essere prorogato per una sola volta ovvero ridotto per sopravvenute esigenze. Trascorso detto termine senza che sia stata data al **concessionario** comunicazione in merito ad una decisione definitiva da parte di **AAMS** circa l'assunzione di un provvedimento di decadenza o revoca della **concessione**, la sospensione cessa di diritto.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 22 Legge applicabile

1. La **concessione** è regolata ed interpretata secondo le norme del diritto comunitario e nazionale.
2. Per quanto non espressamente convenuto tra le **parti**, trovano applicazione le norme del diritto sostanziale e procedurale previste in materia dagli ordinamenti giuridici comunitario e nazionale.

Articolo 23 Esecuzione

1. La **convenzione** ha effetto ed impegna il **concessionario** dalla data di sottoscrizione ed impegna **AAMS** dalla data di approvazione da parte degli organi di controllo competenti.

Roma, li

Per AAMS _____

Per il concessionario _____

Ai sensi dell'articolo 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario specificamente approva i seguenti articoli: 2 comma 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Per il concessionario _____

ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

1. Allegato 1 – Criteri e modalità per la determinazione dell'entità della garanzia di cui all'articolo 13 della convenzione
2. Allegato 2 - Livelli di servizio e penali
3. Allegato 3 - Elenco dei diritti di gioco acquisiti

Allegato 1

Criteria e modalità per la determinazione dell'entità della garanzia di cui all'articolo 13 della convenzione

1. L'importo della garanzia definitiva presentata dal **concessionario**, valido per il primo anno e, comunque, da adeguare con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, è determinato sulla base del numero dei **diritti** posseduti dal **concessionario**, ed è pari ad euro 80.000,00 (ottantamila/00) per ciascun **diritto** relativo ai **negozi di gioco**.
2. A partire dal 2010, l'importo della garanzia è adeguato con periodicità annuale, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, entro il 31 marzo di ciascun anno. L'adeguamento è effettuato sulla base:
 - a) del numero di **diritti** posseduti dal **concessionario** al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) del **movimento netto** conseguito dal **concessionario** nell'anno solare precedente.
3. L'importo della garanzia è il risultato dalla sommatoria:
 - a) di una quota fissa, pari al prodotto di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun **diritto** relativo ai **negozi di gioco** posseduto;
 - b) di una quota variabile, determinata in funzione del **movimento netto** complessivo conseguito dalla **rete di negozi di gioco** del **concessionario** dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente; tale quota variabile è quantificata secondo gli scaglioni riportati nella tabella successiva.

Scaglioni per il calcolo della quota variabile

Scaglione	Movimento netto annuo o mensile rapportato all'anno (in euro)	Importo della quota variabile
1	Fino a 1.000.000,00	3,0 percento del movimento netto
2	Da 1.000.000,01 a 2.000.000,00	euro 30.000,00 (trentamila) + il 2,5 percento del movimento netto superiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione)
3	Da 2.000.000,01 a 8.000.000,00	euro 55.000,00 (cinquantacinquemila) + il 2,0 percento del movimento netto superiore ad euro 2.000.000,00 (duemilioni)
4	Da 8.000.000,01 a 16.000.000,00	euro 175.000,00 (centosettantacinquemila) + l'1,5 percento del movimento netto superiore ad euro 8.000.000,00 (ottomilioni)
5	Oltre 16.000.000,01	euro 295.000,00 (duecentonovantacinquemila) + l'1,0 percento del movimento netto superiore ad euro 16.000.000,00 (sedecimilioni)

Allegato 2

Livelli di servizio e penali

Nel periodo di validità ed efficacia della **concessione** per i **giochi pubblici**, i **concessionari** devono garantire il rispetto dei livelli di servizio previsti nella **convenzione**.

L'articolo 4 della **convenzione** prevede che il **concessionario** debba garantire, tra l'altro, il funzionamento, l'efficienza e la qualità delle proprie **dotazioni tecnologiche**.

L'articolo 18 della **convenzione** stabilisce penali e sanzioni rimandando, per il dettaglio dei livelli di servizio, al presente allegato.

L'articolo 19 della **convenzione**, relativamente alla vigilanza ai controlli ed alle ispezioni, precisa che il **concessionario** è tenuto a mettere a disposizione di **AAMS** apparecchiature e strumenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli di servizio.

A garanzia del rispetto di tali livelli di servizio sono previste le penali di seguito specificate:

1. Prestazioni del sistema

Il **sistema di elaborazione** del **concessionario** deve garantire, per ciascuno dei **giochi pubblici**, che la durata dell'operazione di vendita, intesa come tempo intercorrente tra la conferma della giocata sul **terminale di gioco** e la stampa completa della ricevuta di partecipazione, al netto del tempo di elaborazione del **totalizzatore nazionale**, non sia superiore a cinque secondi nel 90 per cento dei casi.

In caso di scostamento rispetto ai livelli di servizio prestabiliti sarà applicata una penale da euro 50,00 (cinquanta/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni punto percentuale di scostamento dalla soglia indicata.

Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
Prestazioni del sistema	Durata del tempo di giocata non superiore a cinque secondi nel 90 per cento dei casi	A richiesta di AAMS	Da € 50,00 (cinquanta/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) per ogni punto percentuale di scostamento dalla soglia indicata

2. Disponibilità del sistema di elaborazione e della rete telematica

Il **concessionario** deve garantire che la percentuale di disponibilità del **sistema di elaborazione** e della **rete telematica**, rilevata nell'intervallo di funzionamento del **totalizzatore nazionale** e comunque non oltre la fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le 23:00, sia non inferiore al 92 per cento su base giornaliera e sia non inferiore al 96 per cento su base mensile. La percentuale di disponibilità si rileva considerando i minuti di disponibilità nell'intervallo orario previsto.

In caso di scostamento rispetto ai livelli di servizio prestabiliti su base giornaliera, sarà applicata una penale da un quarto all'intero importo del **movimento netto** medio, calcolato sulle quattro settimane di gioco precedenti, realizzato dal **concessionario** negli stessi giorni e nella stessa fascia oraria nella quale è stata riscontrata l'indisponibilità. Qualora dall'avvio della **concessione** non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25 per cento.

In caso di scostamento rispetto ai livelli di servizio prestabiliti su base mensile sarà applicata, per ogni punto percentuale di scostamento, una penale di importo pari ad un centesimo del **movimento netto** realizzato dal **concessionario** nelle quattro settimane di gioco precedenti. Qualora dall'avvio della **concessione** non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25 per cento.

Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
Disponibilità del sistema e della rete telematica	92 per cento dei minuti previsti su base giornaliera	Giornaliero	Da un quarto all'intero importo del movimento netto medio (calcolato sulle quattro settimane di gioco precedenti) realizzato nello stesso intervallo temporale di indisponibilità. Qualora dall'avvio della concessione non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25 per cento.
	96 per cento dei minuti previsti su base mensile	Mensile	Un centesimo del

			<p>movimento netto realizzato nelle quattro settimane di gioco precedenti, per ogni punto percentuale di scostamento dalla soglia. Qualora dall'avvio della concessione non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25 per cento.</p>
--	--	--	--

3. Ripristino del sistema in caso di malfunzionamento

Il **concessionario** è tenuto a garantire il ripristino del sistema in caso di malfunzionamento delle apparecchiature critiche, in particolare i dischi e le unità centrali, 7 giorni su 7, entro 4 ore lavorative, per malfunzionamenti che limitino l'attività di raccolta del gioco, ed entro 8 ore lavorative per malfunzionamenti che non limitino l'attività di raccolta del gioco.

In caso di ripristino a seguito di malfunzionamenti con limitazione dell'attività di gioco sarà applicata, per ogni ora di superamento dal valore di soglia previsto, una penale di importo pari ad un decimo del **movimento netto** medio giornaliero realizzato dal **concessionario** nelle quattro settimane di gioco precedenti. Qualora dall'avvio della **concessione** non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25 per cento.

In caso di ripristino a seguito di malfunzionamenti senza limitazione dell'attività di gioco sarà applicata, per ogni ora di superamento dal valore di soglia previsto, una penale di importo pari ad un ventesimo del **movimento netto** medio giornaliero realizzato dal **concessionario** nelle quattro settimane di gioco precedenti. Qualora dall'avvio della **concessione** non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25 per cento.

Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
Ripristino malfunzionamenti con limitazione	4 ore lavorative	Giornaliero	Un decimo del movimento netto

Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
dell'attività di gioco			medio giornaliero per ogni ora di superamento della soglia. Qualora dall'avvio della concessione non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25 per cento.
Ripristino malfunzionamenti senza limitazione dell'attività di gioco	8 ore lavorative	Giornaliero	Un ventesimo del movimento netto medio giornaliero per ogni ora di superamento della soglia. Qualora dall'avvio della concessione non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25 per cento.

4. Ritardato versamento del canone di concessione e dei saldi quindicinali (articolo 18, comma 2, lettera b), della convenzione)

Il **concessionario** deve garantire il corretto e tempestivo versamento del canone di concessione, di cui all'articolo 14 della **convenzione di concessione** e dei **salidi quindicinali** di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), nonché, ove previsto delle vincite prescritte e dei rimborsi prescritti.

In caso di ritardato versamento sarà applicata una penale dall'1 al 10 per cento dell'importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto. L'importo complessivo della penale è ridotto del 30 per cento se il **concessionario** provvede al versamento dell'importo dovuto e della penale stessa, entro quindici giorni dalla formale contestazione di **AAMS**.

Livello di	Valore di soglia	Intervallo di	Penale
------------	------------------	---------------	--------

servizio		rilevazione	
Ritardato versamento	Versamento nei termini previsti	Mensile	Dall'1 al 10 per cento dell'importo dovuto (ridotto del 30 per cento nel caso di versamento entro quindici giorni dalla contestazione)

5. Ritardato versamento degli ulteriori importi previsti dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari (articolo 18, comma 2, lettera c), della convenzione)

Il **concessionario** deve garantire il corretto e tempestivo versamento degli importi, ulteriori rispetto a quelli relativi al punto 4, dovuti ad **AAMS** sulla base dei provvedimenti vigenti sui flussi finanziari di cui all'articolo 6, comma 1 della **convenzione**.

In caso di ritardato versamento di tali importi è applicata una penale dall'1 al 5 per cento degli importi stessi, per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno.

6. Ritardato pagamento delle vincite e dei rimborsi (articolo 18, comma 2, lettera d), della convenzione)

Il **concessionario** deve garantire il corretto e tempestivo pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori.

In caso di documentato ritardato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori è applicata una penale fino al 75 per cento della raccolta giornaliera media dei sette giorni antecedenti la data dell'accertamento da parte di **AAMS**.

Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
Ritardato pagamento di vincite e rimborsi	pagamento nei termini previsti	giornaliero	Fino al 75 per cento della raccolta giornaliera media

			dei sette giorni antecedenti la data di accertamento
--	--	--	---

7. Sospensione non autorizzata delle attività (articolo 18, comma 2, lettera e), della convenzione)

Nel caso di sospensione non autorizzata delle attività oggetto di **concessione**, relativamente alla raccolta di **giochi pubblici** tramite la **rete di negozi di gioco**, è applicata una penale per ogni giorno di sospensione da un quarto all'intero importo, per ogni giorno di sospensione, dell'imposta media giornaliera, da calcolarsi sui dodici mesi precedenti.

Nel caso di sospensione non autorizzata per più di dieci giorni in un anno, anche non consecutivi, **AAMS** ha facoltà di adottare provvedimenti di decadenza dalla **concessione**.

8. Penale residuale (articolo 18, comma 2, lettera f), della convenzione)

Per le violazioni alle clausole della **convenzione** per le quali non sia prevista una specifica penale, il **concessionario** è tenuto a pagare una sanzione da euro 100,00 ad euro 2000,00.

9. Definizioni

Per settimana di gioco e giornata di gioco si intendono la settimana e la giornata in cui il **concessionario** ha effettivamente accettato gioco.

Per tempo di ripristino del sistema in caso di malfunzionamento si intende il tempo intercorso tra la segnalazione da parte dell'utente e l'effettivo ripristino del corretto funzionamento del sistema.

10. Arrotondamenti

Ai fini del calcolo dello scostamento tra le percentuali effettive e quelle contrattuali le prime devono essere arrotondate come segue:

- si arrotonda allo 0,00 percento, per scostamenti compresi tra lo 0,00 percento e lo 0,49 percento, ed all'1 percento, per scostamenti superiori.

Ai fini del calcolo delle ore di ritardo, le frazioni sono così arrotondate:

- da 1 a 29 minuti: zero ore;
- da 30 a 59 minuti: 1 ora.

Il **concessionario** potrà presentare un rapporto con le proprie giustificazioni in ordine agli eventuali scostamenti dai valori prestabiliti.

Le modalità di rilevazione dei dati necessari per la verifica dei livelli di servizio, unitamente alla relativa strumentazione di controllo di cui il **concessionario** si deve dotare devono essere descritte nella **relazione tecnica**.

Ai fini del controllo dei livelli di servizio e della conseguente applicazione delle penali si procederà come segue:

- a) i risultati delle rilevazioni dei livelli di servizio verranno forniti dal **concessionario** ad **AAMS** entro trenta giorni dal termine di ciascun trimestre solare e riguarderanno le rilevazioni effettuate nel trimestre solare precedente;
- b) **AAMS** si riserva la facoltà di effettuare visite ispettive presso la sede del **concessionario** per accertare il rispetto dei livelli di servizio; **AAMS** definirà piani di controllo, effettuati avvalendosi anche di riscontri presso il **totalizzatore nazionale**.

Allegato 3

CONCESSIONE N.

ELENCO DEI DIRITTI DI NEGOZIO DI GIOCO ACQUISITI

Numero Progressivo	Codice

Schema di convenzione